

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2015)*

# ***ALLEGATO I***

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E***

***CONTROLLO***

***DLGS. 231/2001***

# ***ALLEGATO II***

## ***PIANO SPERIMENTALE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2016 - 2017***

**SEZIONE I**

**CAPITOLO I:**

**Soggetti, Funzioni e Responsabilità**

## **1.1 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PRESSO AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. (ACA)**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione nell'ambito di ACA sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico;
- b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.);
- c) il Responsabile della Trasparenza (R.D.T.);
- d) i Responsabili degli Uffici per ciascuna area di rispettiva competenza;
- e) l'Organismo di Vigilanza (nelle funzioni di O.I.V.);
- f) l'Organo competente per i procedimenti disciplinari;
- g) tutti i Dipendenti di ACA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale (ivi compresi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, stagisti e tirocinanti, lavoratori somministrati nonché professionisti, collaboratori e consulenti che a qualunque titolo operano nell'ambito dell'attività gestita da ACA, di seguito anche "Terzi")

tempo pieno o parziale (ivi compresi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, stagisti e tirocinanti, lavoratori somministrati nonché professionisti, collaboratori e consulenti che a qualunque titolo operano nell'ambito dell'attività gestita da ACA, di seguito anche "Terzi")

E' onere e cura del R.P.C. definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del P.T.P.C..

### **a) Il Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico.**

Alla luce degli indirizzi forniti dalle Linee Guida, l'organo di indirizzo della società (consiglio di amministrazione od altri organi equivalenti) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'organo di indirizzo provvede inoltre alla nomina del Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sono svolte, di norma, dallo stesso R.P.C..

Con deliberazione del 23 novembre 2015 il Consiglio di amministrazione di ACA ha nominato il D.G. geom. Alberto Carletti quale R.P.C. e Responsabile per la Trasparenza. La nomina è stata regolarmente comunicata all'A.N.A.C.; la nomina è stata altresì comunicata a tutto il personale di ACA, con l'invito a collaborare con il R.P.C., come previsto anche dal Codice di comportamento di cui alla Sezione III del presente P.T.P.C.

Il Consiglio di Amministrazione collabora con il R.P.C. nella predisposizione e nell'aggiornamento del P.T.P.C. e vigila sull'attuazione delle misure in esso contenute; vigila inoltre sul corretto adempimento dell'incarico di R.P.C..

Il Consiglio di Amministrazione approva il P.T.P.C. e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei Referenti del R.P.C. e ne specifica i compiti e le responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal R.P.C., con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C..

## **b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)**

Il R.P.C. predispone il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti anche in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Regione interessata; propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di propri Referenti; predispone inoltre tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'incarico di R.P.C. si configura come incarico aggiuntivo a quello già ordinariamente svolto dal dirigente individuato.

L'incarico di R.P.C. è remunerato mediante retribuzione di risultato, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, a seguito di valutazione positiva dell'attività attraverso il riconoscimento dell'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, in base alle risorse disponibili a bilancio.

ACA assicura al R.P.C. lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.

ACA assicura al R.P.C. appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, e valuta altresì ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle sue funzioni, assicurando al R.P.C. autonomia e poteri di impulso.

Potranno essere adottate modifiche organizzative, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, in modo da garantire la massima indipendenza del ruolo anche mediante la messa a disposizione di risorse adeguate.

Le funzioni di R.P.C. possono essere revocate in ogni caso con provvedimento motivato da comunicarsi all'A.N.A.C. che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal R.P.C..

### **Compiti**

- a) Il R.P.C.:
- b) elabora la proposta di piano della prevenzione della corruzione (P.T.C.P.);
- c) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- d) procede alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano entro il 30 dicembre di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, procedendo alla verifica dell'efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili;
- e) propone modifiche al P.T.C.P. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- f) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- g) verifica, d'intesa con il Responsabili dei singoli Uffici per le aree di rispettiva competenza, l'effettiva

rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

h) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità.

Il R.P.C., entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web di ACA una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette al Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico. Riferisce inoltre sull'attività qualora lo ritenga opportuno e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda.

Il R.P.C., nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione agli organi competenti affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Nel caso riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale.

In ipotesi riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato deve presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica e deve darne tempestiva informazione all'A.N.A.C..

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, il R.P.C. cura, anche attraverso le disposizioni del P.T.P.C., che all'interno di ACA siano rispettate le disposizioni del decreto medesimo in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tal fine contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto. Il Responsabile segnala altresì i casi di possibile violazione delle disposizioni dello stesso decreto all'A.N.A.C., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il R.P.C. cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento, il monitoraggio annuale sulla relativa attuazione ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 190/2012,.

### **Responsabilità**

I compiti attribuiti al R.P.C. non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

L'imputazione della responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al R.P.C. non esclude che

tutti i dipendenti delle strutture di ACA coinvolte nell'attività amministrativa mantengano, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti, e ciò anche in considerazione della stretta correlazione esistente tra i compiti le funzioni rimesse al R.P.C. e quelle poste in capo agli altri soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Qualora siano avviati procedimenti disciplinari o penali nei confronti del dirigente R.P.C., si procede mediante rotazione dell'incarico e conseguente revoca dell'incarico.

Nel caso di inadempimento dei compiti attribuiti al R.P.C. dalla legge e dal presente P.T.P.C. sono previste le seguenti forme di responsabilità.

In caso di commissione, all'interno di ACA, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, nonché in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal presente P.T.P.C., il R.P.C. risponde ai sensi delle norme previste dal contratto collettivo applicabile, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Tale responsabilità è esclusa soltanto qualora il R.P.C. dimostri:

- a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all'art. 1 comma 5 della L. n. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui all'art. 1 commi 9 e 10 della stessa Legge;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In tal caso, la sanzione disciplinare a carico del R.P.C. non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

La mancata predisposizione del P.T.P.C. e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio della corruzione, da parte del R.P.C., costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

ACA individua annualmente un collegamento tra gli adempimenti normativamente richiesti e gli obiettivi assegnati al dirigente incaricato di tale ruolo, in sede di negoziazione di budget.

### **c) il Responsabile della Trasparenza**

All'interno di ACA le funzioni di Responsabile della trasparenza, di seguito R.D.T., sono svolte dal R.P.C., come espressamente consentito dalle Linee Guida (p. 21) nonché dall'art. 43, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 garantendo il necessario raccordo tra il P.T.P.C. ed il P.T.T.I..

L'incarico di R.D.T. nell'ambito di ACA è stato conferito al geom. Alberto Carletti con deliberazione del 23 novembre 2015

L'incarico di R.D.T. si configura come incarico aggiuntivo a quello già ordinariamente svolto dal dirigente individuato.

L'incarico è remunerato mediante retribuzione di risultato, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, a seguito di valutazione positiva dell'attività attraverso il riconoscimento dell'effettivo

conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, in base alle risorse disponibili a bilancio.

### **Compiti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del D.Lgs. 39/2013 il R.D.T. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte di ACA degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al consiglio di amministrazione, al Nucleo di Valutazione (nello svolgimento dei propri compiti di O.I.V.), all'A.N.A.C. e, nei casi più gravi, all'organo titolare del potere disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il R.D.T. provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il P.T.P.C..

Il R.D.T., inoltre, controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

In relazione alla loro gravità, egli è tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di parziale adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

### **Responsabilità**

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 39/2013, l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del P.T.T.I. costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il R.D.T. peraltro non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

### **d) I Responsabili degli Uffici per ciascuna area di rispettiva competenza**

ACA, tenuto conto della propria articolazione interna, ritiene opportuno coinvolgere i Responsabili degli Uffici titolari dei Processi a rischio di corruzione individuati nel presente P.T.P.C. nelle fasi di predisposizione ed attuazione del P.T.C.P..

### **Compiti**

I Responsabili degli Uffici, al fine di assicurare un'azione coordinata nell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno di ACA:

- a) collaborano con il R.P.C. nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il



rischio di corruzione e partecipano al processo di mappatura e di gestione del rischio;

b) assicurano, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), l'informazione nei confronti del R.P.C.;

c) propongono misure di prevenzione della corruzione;

d) monitorano il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

e) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

f) svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale loro assegnato;

g) monitorano i rapporti tra ACA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di ACA;

h) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, con diretta responsabilità in caso di omissione o incompletezza dei dati;

i) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. .

Concorrono altresì con il R.P.C.:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del presente piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica ed effettiva attuazione della rotazione negli incarichi all'interno degli Uffici o settori cui sono preposti per le attività nel cui ambito è più elevato il rischio di fenomeni corruttivi;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, in quanto chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Concorrono inoltre con il R.D.T. ad assicurare l'esatta osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività di ACA.

#### **e) L'Organismo di Vigilanza (nelle funzioni di O.I.V.)**

L'Organismo di Vigilanza (nelle funzioni di O.I.V.) di ACA, come previsto e regolamentato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, punto 2, da intendersi integralmente richiamato (vedasi Allegato n. 1):

a) partecipa al processo di gestione del rischio;

b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;

d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ACA.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'Organismo di Vigilanza opera in raccordo con il R.P.C..

#### **f) L'Organo competente per i Procedimenti Disciplinari**

L'Organo competente per i Procedimenti Disciplinari:

a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;

b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

c) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'Organo competente per i Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il R.P.C..

#### **g) Dipendenti di ACA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo**

pieno o parziale (ivi compresi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, stagisti e tirocinanti, lavoratori somministrati nonché professionisti, collaboratori e consulenti che a qualunque titolo operano nell'ambito dell'attività gestita da ACA, di seguito anche "Terzi")

Tutti i dipendenti di ACA, ivi compresi gli eventuali collaboratori a tempo determinato:

a) partecipano attivamente alle diverse fasi del processo di gestione del rischio;

b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

c) segnalano le situazioni di illecito all'interno di ACA di cui siano venuti a conoscenza al Responsabile del proprio Ufficio o al R.P.C.;

d) segnalano casi di personale conflitto di interessi.

#### **Responsabilità**

La violazione da parte dei dipendenti, ivi compresa la dirigenza, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

### **1.2 STRUMENTI DI RACCORDO E COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PRESSO AGNO CHIAMPO AMBIENTE (ACA)**

Al fine di garantire il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono l'organizzazione di ACA nel processo di prevenzione degli illeciti e dei fenomeni corruttivi, implementando lo scambio informativo e le azioni poste in essere conformemente alle specifiche caratteristiche organizzative di ACA e con livelli di approfondimento sempre più affinati, si adotta il seguente modello operativo:

1) i Responsabili di tutte le articolazioni di ACA, eventualmente anche in qualità di Referenti del R.P.C.,

assicurano in via ordinaria il controllo di regolarità dei procedimenti e delle attività ascrivibili alla competenza delle strutture cui sono preposti;

2) il R.P.C. sovrintende alle strategie di contrasto della corruzione e dell'illegalità;

3) il R.D.T. sovrintende alle strategie volte a garantire la piena trasparenza dell'azione amministrativa;

4) tutti i dirigenti ed i dipendenti, ma anche i collaboratori a qualsiasi titolo di ACA partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito e/o di conflitto di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e del Codice di Comportamento.

Il pieno ed efficace raccordo tra le varie articolazioni di ACA viene assicurato mediante l'adozione di meccanismi di comunicazione standardizzati e specifiche modulistiche, che saranno predisposte dal R.P.C..

Al fine di assicurare che il flusso informativo verso il R.P.C. sia connotato dalla massima tempestività, puntualità e completezza, i Responsabili degli Uffici, eventualmente anche in qualità di Referenti del R.P.C., attueranno, all'interno delle articolazioni cui sono rispettivamente preposti, un sistema "a cascata", con il pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo di ACA.

## **CAPITOLO 2:**

### **Individuazione, valutazione e gestione del rischio nelle aree maggiormente esposte**

## **2.1 IL RISCHIO CORRUZIONE NELLO SPIRITO DELLA L. 190/2012**

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal P.N.A., un'accezione ampia. Esso è comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell'esercizio dell'attività amministrativa, ivi compresa quella posta in essere dalla società e degli enti di diritto privati controllati e/o partecipati dalla PA, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.

Di seguito l'elenco dei reati di corruzione che ACA è potenzialmente in grado di compiere e che riguarda i reati contro la PA previsti dalla L.190/2012, ancorché non ricompresi nel Modello 231.

A tal riguardo, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2013, ha fatto presente che le fattispecie penalistiche rilevanti sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A., disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

In particolare, le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono:

**Art. 314 Peculato.** "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni"

**Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.** "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

**Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato** "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

**Art. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

**Art. 317 - Concussione.** “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

**Art. 318 - Corruzione per l'esercizio delle funzioni.** “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

**Art 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto”

**Art 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.** “Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni”.

**Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

**Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.

**Art. 321 - Pene per il corruttore.** “Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

**Art. 322 Istigazione alla corruzione.** “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrari o ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 316”

**Art. 323 - Abuso d’ufficio.** “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

**Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.** “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

**Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.** “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

**Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.** “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

**Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.** “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516”.

**Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.** “Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia al solo scopo di favorire il proprietario di essa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 50 euro a 516 euro. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della

cosa medesima non affidata alla sua custodia”.

**Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.** “Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro”.


## **2.2 ANALISI DEL CONTESTO E ORGANIGRAMMA**

ACA è una società a capitale interamente pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 22 comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.*

ACA effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi, effettua inoltre il servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI. La funzione della società è quella di attuare, sull'intero bacino, un efficace sistema di Raccolta Differenziata, tale da ridurre fortemente i rifiuti da smaltire e consentire il recupero dei materiali riciclabili, ma è anche promozione, coordinazione e realizzazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, oltre alla manutenzione di spazi e aree verdi.

Al suo interno ACA è strutturata come da organigramma che di seguito si riporta:





## **2.3 – INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

L'analisi, finalizzata ad una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possono essere contrastati nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente.

Si rende quindi necessario riportare una mappa delle aree a rischio, dei relativi processi e dei connessi eventi/reati di corruzione nonché individuare le specifiche misure di prevenzione.

Per "**rischio**" si intende *l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.*

Per "**evento**" si intende *il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.*

### **2.3.1 – AREE A RISCHIO**

Nell'ambito dell'attività di ACA, anche ad integrazione di quanto già previsto dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01, si individuano le seguenti aree di rischio:

1. attività produttiva ed, in particolare, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
2. contrattualistica attiva e passiva;
3. amministrazione e contabilità;
4. rapporti con soci, terzi e creditori;
5. organizzazione societaria e comunicazioni sociali;

### **2.3.2 – PROCESSI A RISCHIO**

Nell'ambito delle suindicate aree di rischio, considerato altresì l'elenco dei procedimenti "sensibili" di cui all'art. 16 comma 1 della L. n. 190/2012, e tenuto conto di quanto stabilito dalla Linee Guida, sono individuati i seguenti processi (o procedimenti) sensibili:

1. processo di approvvigionamento: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
2. processo afferente alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dalle altre normativa ambientali vigenti;
3. processo di cessione, locazione, affitto, comodato, concessione di beni, alla luce di quanto previsto – ove applicabile - dal RD. 827/1924;
4. processo di gestione delle risorse umane: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.Lgs. n. 150/2009;
5. processo finanziario: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. processo di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
7. processo amministrativo afferente alla corretta gestione dei dati personali e sensibili acquisiti

nell'esercizio della propria attività.

Per ciascuno dei suddetti procedimenti il presente P.T.P.C. fornisce la seguente scheda informativa.

### **PROCESSO N. 1 - Approvvigionamento di lavori, beni e servizi**

Per effetto dell'art. 1 comma 559 L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA' 2014) "... *Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni*".

Il processo di approvvigionamento ha lo scopo procurare alla società, nel rispetto del principio di programmazione, mediante l'indizione di gare d'appalto ovvero mediante le diverse procedure previste dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR. 207/2010 e dal "Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture in economia" di ACA, i beni e i servizi strumentali allo svolgimento dell'attività (materiali vari, beni informatici, attrezzature macchinari e impianti, servizi di manutenzione, prestazioni professionali).

Le principali fasi del processo afferiscono a:

**Formazione di un albo/elenco di fornitori:** le modalità di formazione, tenuta e gestione di tale albo/elenco assolve alla funzione di strumento per l'identificazione dei soggetti qualificati sia per gli affidamenti diretti che per l'espletamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.

Le modalità per la formazione dell'Albo/elenco sono specificate nel Titolo IX del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di ACA.

**Scelta dell'appaltatore o del soggetto incaricato:** per le modalità di scelta del contraente deve tenersi presente quanto previsto dalla normativa codicistica e, ove possibile, nel "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di ACA e variano a seconda della tipologia di procedura adottata. In particolare:

- a) nel caso di procedura c.d. "sopra soglia comunitaria" si procederà alla selezione del contraente, previa pubblicazione di un bando di gara, mediante le procedure "ordinarie" di cui agli artt. 55 sgg. del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) nel caso di procedura c.d. "sotto soglia comunitaria", si procederà secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia di ACA;
- c) in ipotesi di cottimo fiduciario, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006, ivi compresa la possibilità di affidamenti diretti senza gara per importi inferiori ad euro 40.000.

## **PROCESSO N. 2 - Gestione del ciclo dei rifiuti**

Tale processo riguarda gli adempimenti connessi alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti alla luce di quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e dalle altre normative vigenti in materia ambientale, tra cui:

- mantenimento dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- adempimento degli obblighi connessi alla tracciabilità dei rifiuti.

## **PROCESSO N. 3 - Contratti attivi (cessione, locazione, affitto, comodato, concessione, altro)**

Tale processo riguarda i contratti attivi dai quali ACA consegue entrate finanziarie, in seno ai quali la scelta del contraente avviene nel rispetto di quanto previsto – ove applicabile – dal R.D. n. 827/1924.

## **PROCESSO N. 4 - Gestione delle risorse umane**

Per effetto dell'art. 1 comma 559 L. 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA' 2014) le società affidatarie in house ... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Tale processo riguarda l'approvazione e l'applicazione dei suddetti criteri.

## **PROCESSO N. 5 - Contabilità e finanza**

Tale processo riguarda:

- a) la contabilizzazione delle entrate, delle uscite e del patrimonio sociale;
- b) il controllo di gestione;
- c) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

## **PROCESSO N. 6 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

Tale processo riguarda gli adempimenti obbligatori imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 al datore di lavoro o suo preposto, ed in particolare:

- a) valutazione dei rischi da formalizzare nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.).
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di

- lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - j) il controllo sanitario dei lavoratori;
  - k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  - l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  - m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  - n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  - q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  - s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  - t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

#### **PROCESSO N. 7 - Protezione della Privacy**

Il processo riguarda gli adempimenti previsti dagli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in forza del quale, pur dopo l'abrogazione dell'obbligo di redigere il DPS (documenti unico per la sicurezza) le aziende sono tenute comunque a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza, tra le quali in particolare sono comprese:

- a) redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti ed ai fornitori; agli utenti del sito web..);
- b) nomina degli incaricati al trattamento dati personali e dei responsabili;
- c) qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema (ovverosia, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza) valutazione da parte del titolare dell'effettiva

- capacità ed affidabilità dei soggetti preposti, anche avvalendosi di idonei sistemi di controllo dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi;
- d) verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza prescritte dalle legge;
  - e) allestimento di un'adeguata gestione della privacy dei dati circolanti attraverso il sito web aziendale;
  - f) adeguamento alle disposizioni in materia di videosorveglianza;
  - g) applicazione dei numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori ed il luogo di lavoro;
  - h) redazione del Regolamento per la Protezione dei dati, annualmente aggiornato, che a fini di autocertificazione darà atto che l'azienda ha correttamente applicato la normativa privacy e che potrà essere esibito in caso di ispezioni;
  - i) notifica al Garante.

### **2.3.3 – TIPOLOGIA DEL RISCHIO**

**PROCESSO N. 1** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere sulla legittimità e sulla legalità dei procedimenti amministrativo propedeutici alla scelta del contraente e dare luogo a reati quali, a mero titolo esemplificativo e fatto salvo l'elenco sopra riportato al punto 2.1 la turbativa d'asta, la concussione e l'abuso d'ufficio.

**PROCESSO N. 2** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere, anche in maniera irreversibile, sull'ambiente circostante e sulla salute dei suoi abitanti, e dare luogo a reati di tipo ambientale, oltre a quelli sopra riportato al punto 2.1 la turbativa d'asta, di tipo ambientale.

**PROCESSO N. 3** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere sulla legittimità e sulla legalità dei procedimenti amministrativo propedeutici alla scelta del contraente, e dare luogo – a mero titolo esemplificativo e alle seguenti tipologie di reato - a turbativa d'asta, concussione, abuso d'ufficio.

**PROCESSO N. 4** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere sulla legittimità e sulla legalità dei procedimenti amministrativo propedeutici alla scelta del contraente, e dare luogo – a mero titolo esemplificativo e alle seguenti tipologie di reato - a turbativa d'asta, concussione, abuso d'ufficio

**PROCESSO N. 5** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere sulla legittimità e sulla legalità dei bilancio aziendale, nonché sulla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informatico, sia interno sia esterno. I reati che possono venire in rilievo sono quelli di tipo societario (es. falso in bilancio, bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, ecc. ecc.). Fatti salvi i reati indicati al precedente punto 2.1.

**PROCESSO N. 6** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori impiegati nella società e dare luogo a tipologie di reato come l'omicidio colposo e/o le lesioni

colpose. Fatti salvi i reati indicati al precedente punto 2.1.

**PROCESSO N. 7** - In tale area possono verificarsi eventi tali da incidere sull'integrità e la riservatezza dei dati, anche sensibili, acquisiti e trattati dalla società, e dare luogo alla commissione dei reati di cui al D.lgs. 196/2003. Fatti salvi i reati indicati al precedente punto 2.1.

#### **2.3.4 – MISURE DI PREVENZIONE: METODOLOGIA**

Di seguito si riportano le misure di prevenzione da adottarsi per ciascun "processo" con l'indicazione dei responsabili per l'attuazione, dei rischi connessi alla loro attuazione e gli obiettivi specifici fissati, degli indicatori e della tempistica.

La complessa elaborazione della valutazione del rischio in ordine ai singoli processi sarà oggetto di revisione nel corso del triennio 2016 - 2017 – 2018 da parte del R.P.C., con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e dei Responsabili degli Uffici.

Il gruppo di lavoro procederà alle seguenti attività:

- a) entro il primo semestre del 2016: revisione complessiva del Catalogo dei processi, per l'individuazione di eventuali processi non monitorati e/o rilevamento di eventuali procedimenti amministrativi/processi da riqualificare e/o sistematizzare o eventualmente da inserire *ex novo* nel Catalogo;
- b) entro il primo semestre del 2016: riesame del catalogo dei processi ai fine di addivenire ad una valutazione complessiva e il più possibile omogenea dei processi;
- c) entro il primo semestre del 2017: prima valutazione dell'incidenza delle misure adottate in corso d'anno che siano in grado di incidere sui parametri utilizzati per la compilazione delle schede di valutazione.

In ogni caso la revisione della valutazioni dovrà essere fatta indicativamente con cadenza annuale, su impulso del R.P.C., anche in relazione all'attività di monitoraggio che verrà attuata, e sottoposta al vaglio dell'Organismo di vigilanza.

La decisione sui rischi da trattare prioritariamente rispetto agli altri dovrà tener conto dei seguenti fattori:

1. livello di rischio
2. obbligatorietà della misura di prevenzione
3. impatto organizzativo ed economico della misura.

#### **2.3.5 – MISURE DI PREVENZIONE: TIPOLOGIA**

##### **a. Trasparenza**

Come già evidenziato nel Capitolo 1, par. 1.1. lett. c), all'interno di ACA le funzioni di R.D.T. sono svolte dal R.P.C..

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito P.T.T.I.), adottato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.

n. 150/2009, costituisce apposita Sezione del presente P.T.P.C. e ad esso si rimanda integralmente, evidenziandosi peraltro come, ai sensi del P.N.A., i due piani (P.T.P.C. e P.T.T.I.) sono tra loro coordinati.

L'esplicazione degli obblighi di trasparenza e l'importante novità costituita dall'accesso civico costituiscono i contenuti del D.Lgs. n. 33/2013, adottato dal Governo ed entrato in vigore il 20/04/2013, cui sono seguiti la deliberazione CIVIT n. 50/2013, cui il P.T.T.I. ovviamente si attiene.

Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione in materia di appalti, va ricordata altresì la deliberazione A.V.C.P. n. 26/2013.

La trasparenza costituisce misura di prevenzione trasversale a tutte le aree a maggior rischio individuate dal presente P.T.P.C. e coinvolge tutti i processi aziendali, essendo strettamente correlata agli obblighi di informazione legislativamente previsti e alla pubblica conoscenza in ordine ai procedimenti amministrativi, ai rispettivi responsabili e relative tempistiche.

#### **b. Tracciabilità dei procedimenti**

I Responsabili di tutte le articolazioni di ACA, centrali e periferiche, mediante tutti gli strumenti e le tecnologie a disposizione, sono tenuti ad assicurare la tracciabilità dei procedimenti rimessi alla propria competenza in attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di Amministrazione digitale (D.Lg.s 82/2005 e s.m.i.) mediante:

a) la dematerializzazione dei flussi amministrativi, da tradursi non solo in riduzione del cartaceo, ma anche in razionalizzazione dei flussi informativi e trasparenza dei processi amministrativi, con conseguente individuazione degli ambiti di verifica degli atti amministrativi, al fine di consentire di monitorare lo "stato" di un atto, in modo da poter rispondere alle diverse sollecitazioni dei cittadini, dei fornitori, delle altre Amministrazioni, rilevando, con tempismo, le eventuali criticità che dovessero insorgere e le inefficienze che dovessero palesarsi;

b) la semplificazione dei flussi documentali;

c) la standardizzazione di tipologie di provvedimenti, mediante modelli e percorsi fruibili trasversalmente da tutta la struttura;

d) la trasparenza del procedimento istruttorio di formazione dei provvedimenti amministrativi, in modo che sia anche assicurata la tracciabilità delle varie fasi, ossia che sia possibile rilevare, per ogni singola fase, il concorso e l'apporto degli operatori responsabili.

La tracciabilità dei procedimenti è, altresì, misura ordinaria per garantire l'effettività degli interventi organizzativi previsti dal presente P.T.P.C..

#### **c. Monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti**

Al fine di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, sono adottate le seguenti misure:



- tutte le fasi procedurali si svolgono sotto la diretta responsabilità dei Responsabili preposti alle varie articolazioni di ACA, nel rispetto della legge e degli obblighi di trasparenza dei procedimenti medesimi;
- Sul sito web istituzionale di ACA devono essere pubblicate tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

Per consentire il costante monitoraggio del R.P.C. sull'attuazione delle misure previste dal presente P.T.P.C., si individuano i seguenti obblighi informativi:

I Responsabili di ciascun Ufficio per quanto di rispettiva competenza e i Dipendenti individuati quali responsabili di processi e/o procedimenti amministrativi:

- nei tempi che verranno assegnati dal R.P.C. e dal R.T. trasmettono al R.P.C. e al R.T. l'elenco e/o l'aggiornamento dei procedimenti amministrativi e dei processi afferenti alla propria unità organizzativa, con l'indicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti previsti per legge o comunque fissati nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., il nominativo del relativo responsabile del procedimento (se individuato) e quant'altro analiticamente indicato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013;
- nei tempi che saranno indicati dal R.P.C. e comunque con cadenza semestrale a partire dal 01.01.2015 relazionano al R.P.C. in merito al rispetto dei tempi procedurali ed a qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, che giustificano il ritardo;
- si adoperano affinché ogni documento afferente ai fascicoli di competenza sia correttamente protocollato ed archiviato nel rispetto della normativa vigente, segnalando tempestivamente eventuali anomalie.

Le anomalie (procedure non conformi alle norme vigenti e/o alle direttive aziendali), al pari della mancata segnalazione delle anomalie, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità della posizione organizzativa e/o del dipendente preposto alle attività ed ai processi predetti.

#### **d. Codice di comportamento**

Allo specifico fine di prevenire i comportamenti corruttivi ai sensi della L. n. 190/2012, ACA approva il "Codice di comportamento", che integra il Codice Etico già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, come previsto al par. 2.1.1 (pag. 14) delle Linee Guida.

Il Codice di Comportamento è allegato al presente P.T.P.C. come Allegato n. 4.

Il Codice si applica a tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché ai collaboratori esterni, consulenti, fornitori e, in generale, a chiunque instauri un rapporto di collaborazione con ACA.

**e. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

ACA attuerà un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”* - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”*;
- art. 7, sulla *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”*.

Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

ACAC adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..

**f. Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

ACA attuerà un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il co. 2;

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A tali fini, ACA adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

#### **g. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici**

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

#### **h. Formazione**

ACA garantisce un’adeguata formazione dei propri dipendenti quale momento cruciale dell’azione di prevenzione della corruzione. Le iniziative formative adottate da ACA in materia di prevenzione della corruzione si integrano con quelle già previste in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Con il presente P.T.P.C. viene previsto quindi il seguente percorso formativo, articolato come segue:

- un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, che riguarda l’aggiornamento delle competenze anche

in relazione alle novità normative intervenute dalla Legge 190/12 in poi e le tematiche dell'etica e della legalità anche in correlazione agli atti aziendali nel frattempo assunti (Codici di comportamento, Regolamento in materia di Incompatibilità e Incarichi extra-istituzionali);

- un livello specifico, rivolto al R.P.C., ai Referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio; il livello specifico riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno di ACA, e quindi con riferimento agli specifici obblighi imposti ai vari settori di attività, anche al fine di raccordarli con le rilevanti responsabilità disciplinare e amministrativa correlata.

I fabbisogni formativi sono individuati dal R.P.C., in raccordo con il Consiglio di Amministrazione, mediante la predisposizione di un Piano della Formazione (P.F.) con cadenza annuale.

#### **i. Tutela del dipendente che segnala illeciti (C.D. WHISTLEBLOWER)**

ACA garantisce la tutela del dipendente che denuncia all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Tale tutela è circoscritta all'ambito aziendale, in quanto il segnalante ed il denunciato siano entrambi suoi dipendenti.

In tali casi, in base a quanto precisato dall'A.N.A.C. con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., "Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato".

Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower è garantito da ACA attraverso uno specifico *iter* procedimentale. A tal fine, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C., il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- all'U.P.D. il quale, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- al Consiglio di Amministrazione, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine di ACA;

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione

di illecito può, altresì, dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno di ACA affinché l'organizzazione sindacale riferisca della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal R.P.C..

La denuncia del whistleblower è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali di cui al comma 2 dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante. Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.. Le eventuali norme aziendali che disciplinano l'accesso documentale, anche in assenza di specifica integrazione espressa del regolamento, si intende eterointegrato dalla specifica disposizione contenuta nella L. n. 190/2012.

Al fine di meglio garantire l'anonimato del dipendente che segnala l'illecito, il canale ritenuto più congruo per comunicare con ACA è quello del R.P.C., che a tal fine ha attivato apposito indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale.

Una volta ricevuta la comunicazione, il R.P.C., assicurerà l'anonimato della segnalazione tramite assegnazione di codice numerico alla comunicazione, in attesa di poter realizzare un sistema informatizzato di posta elettronica che operi a monte tale crittografia delle generalità del denunciante.

ACA utilizza ogni necessario accorgimento tecnico, anche di tipo informatico, affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e sia garantita la sua riservatezza. A tale fine, i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali sono tenuti:

- a) ad individuare, all'interno di ogni singola struttura, canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni;
- b) ad assegnare codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- c) a utilizzare preferibilmente i modelli che verranno impostati dal R.P.C., in collaborazione con l'organo competente per l'esercizio del potere disciplinare.

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla dovuta riservatezza, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbono essere effettuate. La violazione di tali obblighi di riservatezza, in quanto violazione di norme contenute nel P.T.P.C., comporta responsabilità disciplinare, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

ACA - nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente in forma associata o in accordo con altre amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 - nel corso del periodo (triennale) di vigenza del presente P.T.P.C., valuterà l'utilità della realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, al fine di: a) indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del

segnalante;

b) identificare il segnalante, ove necessario, da parte del destinatario competente nel caso di segnalazione non anonima, mediante un sistema che consenta l'identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile disvelare l'identità, a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali.

La valutazione dell'utilità del suddetto sistema informatico di segnalazione sarà effettuata dal R.P.C., con il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione.

La gestione delle segnalazioni attraverso il sistema informatico in ogni caso dovrà, laddove realizzato, prevedere che le segnalazioni siano indirizzate al R.P.C., ed all'organo competente per l'esercizio del potere disciplinare, che, ricevuta la segnalazione, dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso.

Il R.P.C., anche in qualità di R.T. e l'organo competente per l'esercizio del potere disciplinare concorrono a garantire l'effettività e la concretezza delle presenti misure di tutela dei denunciati mediante un'efficace e costante attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

#### **j. Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione**

ACA individuerà modalità operative e procedure per la rotazione dei dirigenti e dei dipendenti addetti alle aree a rischio di corruzione, come risultanti dal P.T.P.C., adottando a tal fine, previa informativa sindacale, criteri generali oggettivi.

In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione potrà avvenire solo al termine dell'incarico.

L'attuazione della misura dovrà avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. In tale prospettiva, ACA curerà la formazione del personale, prediligendo l'affiancamento e l'utilizzo di professionalità interne.

In base al P.N.A., atti prodromici all'attuazione della misura sono:

- la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a rischio di corruzione;
- l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di criteri generali;
- la definizione dei tempi di rotazione;
- per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali

approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione;
- il livello di professionalità indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (responsabile o addetto);
- il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;
- lo svolgimento di formazione *ad hoc*, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio.

L'attuazione della misura, sempre in base al P.N.A., comporta che:

- per il personale dirigenziale addetto alle aree a rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza e, di norma, non deve essere superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico, la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;
- ACA ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza;

in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, ACA:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico in base a quanto previsto dal CCNL e dalle norme applicabili;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio in base a quanto previsto dal CCNL e dalle norme applicabili;

L'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità.

L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

In relazione alla misura di prevenzione della rotazione del personale, si prevedono i seguenti obblighi

informativi in capo al R.P.C. nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

- con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, attesta le misure adottate per attuare la rotazione dei Responsabili di procedimento e /o di processi amministrativi relativi ad attività a rischio di corruzione;
- attesta l'attuazione delle predette misure da parte dei Responsabili degli Uffici per il personale da loro coordinato;
- attesta le iniziative adottate in relazione alle posizioni organizzative il cui incarico risulta scaduto o è in scadenza per dare concreta attuazione alla misura di prevenzione della rotazione.

**k. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

ACA ha provveduto a specificare gli aspetti connessi all'emersione della situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale nell'ambito del Codice di comportamento, costituente apposita Sezione III del presente P.T.P.C., al quale si rinvia.

Per il personale non dirigente la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi un Dirigente apicale a valutare le iniziative da assumere sarà il R.P.C..

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

ACA intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle



conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse anche attraverso le iniziative di formazione contemplate nel presente P.T.P.C..

#### **I. Monitoraggio**

Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.

#### **m. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

ACA attua ogni iniziativa utile a realizzare il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza, anche mediante azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti potenzialmente non accertabili.

#### **n. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

ACA si impegna ad adottare i c.d. "patti di integrità e i protocolli di legalità" ovvero patti contenenti regole e condizioni la cui accettazione è considerata da ACA come presupposto necessario per la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto o per la stipula di un contratto o di una convenzione. Si tratta, pertanto, di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e individuate per valorizzare comportamenti etici adeguati tra Stazione Appaltante e i soggetti esterni. Si procederà alla stesura ed adozione di uno o più protocolli di legalità ed integrità, che saranno allegati, in sede di aggiornamento del presente piano, allo stesso per farne parte integrante. Dopo tale approvazione, dovrà essere inserita negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito la clausola secondo la quale il mancato rispetto delle clausole e disposizioni contenute nei suddetti protocolli costituisce causa di esclusione dalla gara, o risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso.

#### **o. Misure ulteriori**

Si individuano quali strumenti trasversali di prevenzione, oltre a quello della trasparenza e del monitoraggio sul rispetto dei termini, i seguenti aspetti:

- l'informatizzazione dei processi, al fine di consentire per tutte le attività di ACA la tracciabilità dello sviluppo del processo, riducendo il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005), al fine di consentire l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

**SEZIONE II:**

**Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

## **1. Premessa**

Agno Chiampo Ambiente Srl (di seguito ACA) è una società a capitale interamente pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti.

ACA, nell'ottica della trasparenza e della partecipazione, pubblica sul proprio sito internet le principali notizie relative agli organi societari ed all'attività della società, oltre a pubblicare gli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, che si lega al miglioramento continuo delle performance dei singoli uffici, ACA intende assicurare:

- a) La trasparenza e l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web;
- b) l'individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di discrezionalità;
- c) la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;
- d) l'adempimento della normativa anche al fine di evitare le sanzioni e responsabilità.

Secondo le indicazioni contenute nel P.N.A. e nei relativi aggiornamenti, nonché nelle "Linee Guida" adottate dall'A.N.A.C., ACA adotta il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito P.T.T.I.), che costituisce parte integrante come Sezione II del P.T.P.C., quale strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza.

Le iniziative che si intendono avviare con il presente P.T.T.I. sono volte all'assolvimento degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come riformato dal D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014), assicurando in particolare:

- l'adempimento della normativa in materia di trasparenza;
- l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web.

## **2. Normativa di riferimento**

Il presente P.T.T.I. viene redatto in conformità delle seguenti disposizioni:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che all'art. 1 comma 1 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati;
- la L. n. 190/2012, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione;
- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, riviste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web pubblici, con relative specifiche tecniche;
- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

### **3. Obiettivi**

Mediante il presente P.T.T.I., ACA persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire la massima trasparenza nella pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito internet istituzionale;
- b) aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati, garantendo il monitoraggio del presente P.T.T.I.;
- c) attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- d) assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- e) assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;
- f) migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale.

### **4. Pubblicazione ed aggiornamento del P.T.T.I.**

Il presente P.T.T.I. è pubblicato sul sito web istituzionale di ACA, [www.agnochiampoambiente.it](http://www.agnochiampoambiente.it), e sarà aggiornato dal Responsabile della trasparenza (R.D.T.) entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso dell'anno.

### **5. Soggetti referenti della trasparenza**

Con Delibera del 23 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di ACA ha nominato quale R.D.T., ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. N. 33/2013, il D.G. geom. Alberto Carletti.

Il R.D.T., in conformità a quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dall'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013:

- a) procede, anche sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili degli Uffici, alla formulazione del P.T.T.I. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) procede alla formulazione delle modifiche da apportare al P.T.T.I. entro il 30 dicembre di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, procedendo alla verifica dell'efficacia del Programma sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dai Responsabili;
- c) approva e pubblica sul sito internet istituzionale di ACA la relazione sui risultati raggiunti, i monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel P.T.T.I., da allegare al P.T.P.C. dell'anno successivo;
- d) coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- e) assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del P.T.T.I.;
- f) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Per lo svolgimento di tali compiti il R.D.T. si avvale del supporto delle unità organizzative e/o del personale addetti alle attività di programmazione, controlli e comunicazione sul web.

## **6. Oggetto e tipologia dei dati**

ACA, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, pubblica obbligatoriamente nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti limitatamente alle "attività di pubblico interesse". Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino e l'utente.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di aggiornamento, sono indicati nell'allegato n. 1, parte integrante del presente P.T.T.I..

I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell'allegato stesso, sotto la diretta responsabilità dei Responsabili dell'Ufficio interessato, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. Nella

pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

## 7. Usabilità e comprensibilità dei dati

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi.
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

## 8. Controllo e monitoraggio

Alla corretta attuazione del presente P.T.T.I., concorrono il R.D.T. e tutti gli Uffici della Società.

In particolare il R.D.T. svolge il controllo sull'attuazione del P.T.T.I. e delle iniziative connesse, riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il R.D.T. evidenzia e informa i Responsabili degli Uffici delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il R.D.T. è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Il R.D.T. ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte di ACA nei confronti del R.T. e dei Responsabili degli Uffici.

## 9. Accesso civico

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione, dei quali sia stata ammessa la pubblicazione, servendosi dei recapiti telefonici e pec, indicati sul sito aziendale [www.agnochiampoambiente.it](http://www.agnochiampoambiente.it), Sezione "Amministrazione Trasparente", "Accesso Civico".

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al R.D.T..

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del R.D.T.:

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente all'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- la segnalazione degli inadempimenti al Consiglio di Amministrazione per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.

### **Allegato 1 al P.T.T.I.**

#### **Sezione "Amministrazione Trasparente" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI**

<i>Oggetto e Riferimento normativo</i>	<i>Servizio/Responsabile</i>	<i>Aggiornamento</i>	<i>Percorso della Trasparenza</i>
Programma per la trasparenza e l'integrità D.Lgs. 33/2013, art. 10, c. 8	Responsabile della trasparenza	Annuale	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Macrostruttura ed articolazione	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a>



degli uffici D.Lgs. 33/2013, art. 13			Sezione Amministrazione Trasparente
Contatti D.Lgs. 33/2013, art. 13	Tutti i servizi	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Dirigenti D.Lgs. 33/2013, art. 15	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Consulenti e Collaboratori D.Lgs. 33/2013, art. 15	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Dotazione Organica D.Lgs. 33/2013, art. 16	Responsabile Risorse Umane	Annuale	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Costo del personale a tempo indeterminato e determinato D.Lgs. 33/2013, artt. 16 e 17	Responsabile Risorse Umane	Annuale	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Avvisi di selezione e Regolamento per il reclutamento del personale D.Lgs. 33/2013, art. 19	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Numero di dipendenti assunti D.Lgs. 33/2013, art. 19	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Distribuzione dei premi del personale D.Lgs. 33/2013, art. 20	Responsabile Risorse Umane	Annuale	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Contrattazione Collettiva D.Lgs. 33/2013, art.21	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo D.Lgs. 33/2013, art. 22	Responsabile della trasparenza	Annuale	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 33/2013, art. 19	Responsabile Ufficio Appalti	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Bilancio preventivo e consuntivo D.Lgs. 33/2013, art. 29	Responsabile Ufficio Contabilità e Finanza	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Immobili posseduti, canoni di locazione o di affitto versati o percepiti D.Lgs. 33/2013, art. 30	Responsabile della trasparenza Responsabile Ufficio Appalti Patrimonio	Annuale	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente
Informazioni ambientali D.Lgs. 33/2013, art. 40	Responsabile Area Tecnica	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione

			Trasparente
Dati ulteriori D.Lgs. 33/2013, art. 4	Tutti i servizi	Tempestivo	<a href="http://www.agnochiampoambiente.it">www.agnochiampoambiente.it</a> Sezione Amministrazione Trasparente

**SEZIONE III:**

**Codice di Comportamento**

## **PREMESSE**

Il presente Codice di Comportamento, adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. n. 190/2012, costituisce parte integrante del Codice Etico già adottato da ACA ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il presente Codice si ispira al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Il presente Codice di comportamento si applica ad ACA non in quanto Pubblica Amministrazione (né i suoi dipendenti sono qualificabili come pubblici dipendenti) ma in quanto può essere invece considerata incaricato di pubblico servizio, in considerazione dell'esercizio dell'attività autorizzata di assistenza residenziale per persone anziane e disabili. In tal senso vanno dunque intesi i richiami alla Pubblica Amministrazione e ai pubblici dipendenti contenuti nel presente documento.

Le norme del presente Codice di comportamento si applicano ai lavoratori dipendenti della società.

## **NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 1 - DESTINATARI**

Le norme del Codice si applicano, con il solo limite della compatibilità, ai seguenti soggetti (di seguito, i "Destinatari"):

- Organi Sociali
- dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale;
- lavoratori parasubordinati, agli stagisti e ai tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- professionisti che – a prescindere da un rapporto giuridico diretto con ACA – operano nell'ambito dell'attività gestita da ACA, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché a imprese fornitrici di beni, servizi od opere in favore, in nome e/o per conto di ACA (di seguito, i "Terzi").

Ai fini della presente Sezione, il termine "Dipendente" dovrà essere inteso come comprensivo di tutti i Destinatari (e dunque anche lavoratori parasubordinati, etc. e i Terzi), con il solo limite della compatibilità allo specifico rapporto giuridico in essere con ACA.

2. Nei confronti dei Terzi, il personale della Società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;

- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

3. In ogni caso, nell'ipotesi in cui i Terzi, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto di ACA (o comunque, nello svolgimento della propria attività per ACA), violino il presente Codice, ACA è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto o la decadenza dal rapporto.

A tal fine, ACA adotterà nei propri contratti con i fornitori che prestano servizi di consulenza, con le società interinali e con i fornitori di forniture continuative apposita clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto (cd. Clausola di salvaguardia) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice Disciplinare.

## **Art. 2 - PRINCIPI GENERALI**

1. Il dipendente conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine di ACA. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari del pubblico servizio, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del pubblico servizio o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni o incaricati di pubblico servizio, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni

e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 3 - REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ**

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio o funzioni ricoperte.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

### **Art. 4 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il Dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Tale obbligo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
3. La prescrizione di cui al precedente punto 1 si applica a tutti i Destinatari. I lavoratori somministrati devono effettuare la comunicazione di cui sopra alla società di somministrazione di appartenenza.

### **Art. 5 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il Dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il proprio superiore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Direttore Generale il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il soggetto destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al Dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato dal Direttore Generale ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, lo stesso Direttore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Direttore a valutare le iniziative da assumere sarà il Consiglio di amministrazione, sentito il "Responsabile per la prevenzione della Corruzione".

3. La prescrizione di cui al precedente punto 1 si applica a tutti i Destinatari. I Terzi e i lavoratori somministrati devono effettuare la comunicazione di cui sopra rispettivamente al Direttore Generale di ACA e alla società di somministrazione di appartenenza.

#### **Art. 6 - OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. Il dipendente si astiene dal prendere o partecipare all'adozione di decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società (diverse da IPARK) o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

In particolare, il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Le ragioni dell'astensione devono essere comunicate, come previsto dal precedente articolo, per iscritto al Responsabile dell'ufficio di appartenenza, soggetto al quale spetta la decisione finale, il controllo sulla situazione sottoposta alla sua attenzione e l'archiviazione della pratica in apposita cartella.

#### **Art. 7 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel P.T.P.C., presta la sua collaborazione al R.P.C. e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. La riservatezza del segnalatore è garantita dalle disposizioni contenute nell'articolo 14.

#### **Art. 8 - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

#### **Art. 9 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre in ACA per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine di ACA.

#### **Art. 10 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO**

1. Fermo restando il rispetto dei termini eventualmente previsti da norme applicabili ad ACA, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti da ACA. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto di ACA a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

4. Al Responsabile di ciascun Ufficio sono affidati i compiti di:

- rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza dei dipendenti



- controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni
- vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente al Direttore Generale le irregolarità.

#### **Art. 11 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO**

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente.
2. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività della risposta.
3. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito da ACA, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti di ACA.
5. Poiché ACA svolge servizio al pubblico, il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità stabiliti da ACA anche nell'apposita carta dei servizi, qualora approvata.
6. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme applicabili in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

7. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente del medesimo ente.

8. I dipendenti addetti alla ricezione di "Segnalazione disservizi e richiesta informazioni" operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni altrui.

#### **Art. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, in quanto compatibili, le norme del presente articolo si applicano:

- ai dirigenti, ivi compresi i soggetti inquadrati con un rapporto di lavoro subordinato con Enti di diritto privato in controllo pubblico inquadrati come dirigenti,
- ai titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110 del DLgs. n. 267/2000,
- ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche,
- ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza,
- ai componenti del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica ad ACA le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con il pubblico servizio che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale

nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, nonché degli esiti delle indagini sul benessere organizzativo di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 150/2013. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti di ACA .

10. Il dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di "doppio lavoro".

### **Art. 13 - CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di ACA, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente paragrafo non si applica ai casi in cui ACA abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto di ACA, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui ACA concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto di ACA, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio, evidenziando le motivazioni che hanno dato luogo alla conclusione del contratto.
4. Se nelle situazioni di cui al secondo e terzo capoverso del presente paragrafo si trova il dirigente, questi informa per iscritto il soggetto apicale responsabile della gestione del personale o in alternativa l'Organo Amministrativo (Direttore Generale).
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

#### **Art. 14 - SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE AZIENDALI (WHISTLEBLOWING)**

1. Tutti i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, sono tenuti a segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice.
2. Al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail/pec **postac@pec.agnochiampoambiente.it**
4. Nel caso risultasse necessario, le segnalazioni potranno essere anche presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante dichiarazione rilasciata al R.P.C. da riportare in apposito verbale.
5. Le segnalazioni saranno indirizzate al R.P.C. il quale procederà all'avvio delle iniziative del caso.
6. A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di riservatezza previsti dal dettato normativo. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nella presente Sezione del Codice comporta responsabilità disciplinare, la violazione della

riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

#### **Art. 15 - VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE**

1. Vigilano sull'applicazione del Codice i Responsabili di ciascun Ufficio, le strutture di controllo interno e, laddove esistenti, l'organo titolare del potere disciplinare.

2. Laddove l'Ufficio procedimenti disciplinari non sia istituito le attività previste dal presente articolo sono svolte dal dirigente di struttura individuate dall'Organo Amministrativo (Direttore Generale).

4. L'ufficio procedimenti disciplinari o il dirigente come sopra individuato si conforma alle eventuali previsioni contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'ufficio procedimenti disciplinari cura l'aggiornamento del codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, nel rispetto delle norme vigenti. Il R.P.C. cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'ANAC, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari o il dirigente come sopra individuato opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari o il dirigente come sopra individuato può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

6. Al personale di ACA sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Il tutto nel rispetto delle linee guida eventualmente emanate dalle Regioni, Enti Locali.

#### **Art. 16 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri inerenti il rapporto con ACA, anche in relazione al pubblico servizio eventualmente svolto. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del

procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio (regali), 6 (partecipazione ad associazioni e organizzazioni), comma 2, 15, comma 2 (contratti a titolo privato), primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 5, comma 6, 5, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 14, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

#### **Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente codice di comportamento è pubblicato da ACA sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmesso tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'ente pubblico socio, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore di ACA e infine ai professionisti che – a prescindere da un rapporto giuridico diretto con ACA – operano nell'ambito dell'attività gestita da ACA. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, ACA consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di Comportamento.

Per approvazione, 10.12.2015

Il RPC/RT Alberto Carletti